

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2013

dell'8 ottobre 2013

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32012 R 1161**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 14),

— **32012 R 1186**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 20),

— **32012 R 1191**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012 (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 35)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1161/2012, (UE) n. 1186/2012 e (UE) n. 1191/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSÉN

⁽¹⁾ GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 340 del 13.12.2012, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.